

Notifiche Preliminari Telematiche

CASSE EDILI PROVINCIALI PROMOTRICI:

FIRENZE-LUCCA-SIENA-PISA-LIVORNO-MASSA CARRARA

PROMUOVE L'INIZIATIVA SUL TERRITORIO LA **CASSA EDILE DI FIRENZE** CON IL SUPPORTO DI:
ASL FIRENZE-DTL FIRENZE-INAIL FIRENZE-INPS FIRENZE

"SPORTELLO UNICO NOTIFICHE"

**UNA NUOVA APPLICAZIONE A DISPOSIZIONE DEI
COMMITTENTI PER L'INVIO ON LINE DELLE NOTIFICHE
PRELIMINARI**

COME FUNZIONA LO SPORTELLO UNICO NOTIFICHE

Collegarsi all'indirizzo

<https://www.sportellouniconotifiche.it>

(al momento funziona anche con <http://sportellouniconotifiche.it>)

Per ottenere utenza e password:

1. cliccare su "**Registrazione**". La registrazione deve essere fatta da una persona fisica che può inserire le notifiche preliminari anche per più committenti.
2. Attendere la conferma di avvenuta abilitazione da parte della Cassa Edile tramite e-mail, e, successivamente, modificare la password.
3. Accedere alla procedura per inserire le notifiche preliminari.
4. Compilare tutti i campi e seguire le indicazioni.

La notifica preliminare, che potrà anche essere firmata digitalmente, sarà inviata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli Enti destinatari selezionati. Sarà anche possibile stampare la notifica da esporre in cantiere e/o da archiviare.

La procedura consente anche di inserire la *notifica cartacea*, qualora i lavori da eseguire siano ubicati in province diverse da quelle sopra indicate.

I vantaggi nell'utilizzo della procedura sono numerosi:

- Pre - caricamento dei dati delle imprese con sede nel territorio di competenza delle Casse Edili provinciali promotrici,
- funzioni per facilitare l'inserimento dei dati,
- numerosi criteri di ricerca,
- archiviazione delle notifiche inviate,
- risparmio sui costi (carta e spese postali),
- velocità di trasmissione (eliminazione dei tempi di spedizione).

L'OBBLIGO DI INVIARE LE NOTIFICHE PRELIMINARI

Le notifiche preliminari sono lo strumento che la normativa individua per la comunicazione, agli Organi di Vigilanza ed agli altri Enti, della prossima apertura di un cantiere dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art 99 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

Attualmente i committenti, pubblici e privati, devono effettuare la comunicazione della notifica preliminare almeno **venti giorni** prima dell'effettivo inizio dei lavori, a mezzo di raccomandata a/r, alla ASL, alla Direzione Provinciale del Lavoro e, come previsto dalla specifica norma regionale, alla Cassa Edile, all'INAIL e/o all'INPS.

La notifica preliminare può anche essere inviata per Posta Elettronica Certificata che, con l'apposizione della firma digitale, ha il valore di una raccomandata a/r.

QUALI SONO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE RIGUARDANTI L'INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 99 comma 1 Dlgs 81/2008 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'[allegato XII](#), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'[articolo 90, comma 3](#); (*ndr presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici*)

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno (*ndr per il calcolo/verifica di questo parametro, indicativamente, sarà possibile moltiplicare il numero dei lavoratori per la durata dell'opera*)

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'[articolo 51](#) (*ndr: CPT*) possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 2 comma 2 Legge Regionale Toscana 28/1/2000 nr. 8

Il committente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare d'inizio lavori, conforme all'Allegato III del DLgs 494/1996 (*ndr e succ. mod.*), integrata con l'entità uomini / giorno, attestante altresì la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli articoli 7, comma 11, e 9, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, in materia di concessioni edilizie, oltre all'Azienda unità sanitaria locale, alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, competenti per territorio.

CHE COSA COMPORTA LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

La mancata presentazione della notifica preliminare comporta la sospensione d'efficacia del titolo abilitativo ed è obbligo degli Organi di vigilanza comunicare l'inadempienza all'Amministrazione concedente (art.90 D.Leg.tivo 81/2008, c.10/11).